

Associazione René Perdriolle Academy A.P.S.

Codice Fiscale 95144900107

Visto

- che l'associazione è stata costituita il 09 febbraio 2011 con atto Notaio L.F. Risso;
- che in data 29 ottobre 2012 sono state apportate modifiche statutarie con atto a rogito dello stesso notaio;
- che si è ottenuta l'iscrizione al registro delle associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla Regione Liguria;
- che si vuole iscrivere l'associazione tra gli ETS a norma del D. Lgs 117/2017
- che in data 10 maggio 2019, l'assemblea ha deliberato a maggioranza dei soci di adottare il nuovo statuto sociale che deriva dallo statuto preesistente, integrato con le norme previste dal citato decreto;
- che il verbale e lo statuto sono stati registrati in data 5 giugno 2019 al n° 1466 Serie 3 presso l'Agenzia dell'Entrate - Ufficio Territoriale di Genova 2.
- ***che considerate le osservazioni della Regione Liguria (Dipartimento Salute e Servizi Sociale – Settore Politiche Sociali – Terzo Settore) pervenute con pec del 6/10/20 PG/2020/324139 Class/Fasc 2014/G6.3/145***
- ***che l'assemblea del 10 maggio 2019, a conclusione dell'esame delle modifiche statutarie "autorizzava il Presidente ad apportare allo statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dall'Ente Pubblico ai fini dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore".***
- ***che il Presidente dell'Associazione, per rendere conforme lo statuto al D. Lgs 117/20017, aderisce a quanto richiesto dalla Regione Liguria inserendo nello statuto elementi necessari ad eliminare le criticità evidenziate.***
- ***L'Associazione adotta il seguente statuto la cui efficacia decorrerà dalla data di operatività del Registro nazionale degli Enti del Terzo Settore.***
- ***si evidenziano in grassetto corsivo i nuovi interventi sullo statuto***

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "René Perdriolle Academy" Associazione di promozione sociale

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato **Associazione René Perdriolle Academy A.P.S.**

La denominazione dell'Associazione sarà accompagnata dalla precisazione "per la lotta alla scoliosi"

1.2 L'associazione utilizza quale logo il simbolo ovale raffigurante San Giorgio su sfondo rosso granata, che si trova allegato al presente statuto.

1.3 Il domicilio degli Associati è quello risultante dal libro degli Associati e a tal fine dovrà essere annotata su tale libro ogni modifica di indirizzo comunicata per scritto e con qualunque mezzo anche telematico dagli Associati.

Articolo 2

Sede

2.1 La sede dell'Associazione è in Genova (GE). Dato il particolare significato che Genova ha assunto nell'operato scientifico di René Perdriolle delle sue ricadute nel campo dell'Ortopedia, la sede dell'Associazione è, e dovrà rimanere per il futuro, ubicata nella provincia di Genova.

Articolo 3

Durata

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Scopi- Oggetto

4.1 L'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale prevista dall'art. 5 D.Lgs 117/2017.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico; è senza fini di lucro e ha come scopo la lotta alla scoliosi, come impegno alla prosecuzione dell'operato di Perdriolle e nel rispetto dei canoni dettati dalla medicina ufficiale ed entro i limiti di quanto ammesso dalla comunità scientifica internazionale (G.I.S., G.E.S., S.R.S. ed equivalenti).

Lo scopo sociale verrà perseguito principalmente sui seguenti fronti:

- quello scientifico, (art. 5 lettera h) sul quale l'Associazione opererà per mezzo della ricerca, soprattutto nel campo della meccanica, della biomeccanica e della biomedica della colonna vertebrale scoliotica, in ossequio agli spazi scientifici particolarmente cari a René Perdriolle, del quale l'Associazione porta il nome al fine di onorarlo e di ricordare l'importanza che questo studioso ha avuto nella ricerca scientifica e nell'apertura di nuovi orizzonti nel campo della scoliosi;
- quello professionale, (art. 5 lettera d) sul quale l'Associazione opererà per mezzo della formazione, attraverso la quale si adopererà per la valorizzazione e diffusione dell'opera di Perdriolle e delle sue ricadute nella pratica clinica, nonché per l'ottimizzazione del trattamento della scoliosi attraverso il rispetto della centralità del malato, l'affermazione dell'inscindibilità tra patologia e malato e l'integrazione tra le varie professionalità coinvolte nella lotta alla scoliosi; tale integrazione sarà perseguita mediante la valorizzazione delle peculiarità culturali e tecniche delle singole professionalità, la formazione interdisciplinare, ma anche la sensibilizzazione alla presa di coscienza ed al rispetto dei limiti del proprio ruolo professionale e di quelli delle risorse di competenza;
- quello educativo, (art 5 lettera h-i) sul quale l'Associazione opererà per mezzo dell'Educazione alla salute; nonché per mezzo di ogni azione educativa della

popolazione atta sia all'affermazione del diritto dello scoliotico, soprattutto se in trattamento ortesico, a mantenere uno stile di vita quanto più possibile vicino a quello dei coetanei privi della patologia, sia alla difesa del cittadino dall'offerta di prestazioni diagnostiche e terapeutiche inconsuete, non sufficientemente supportate dal riconoscimento delle Pubbliche Istituzioni o dal consenso della Comunità scientifica.

Lo scopo sociale verrà inoltre perseguito con ogni altro mezzo d'azione nella lotta alla scoliosi, purché non in contrasto con lo spirito dell'Associazione.

4.2 Oltre alla scoliosi di qualsiasi eziologia, alle sue connessioni con altre patologie ed al deterioramento del benessere psico-fisico del soggetto scoliotico, l'Associazione, in via subordinata e fermo il resto, potrà allargare il proprio campo d'interesse e d'azione alle altre deformità vertebrali.

4.3 Le iniziative scientifiche, formative e/o congressuali e quant'altro direttamente organizzato dall'Associazione o svolte sotto l'egida del suo logo, dovranno riguardare esclusivamente settori ed aspetti configurabili entro la Medicina ufficiale e comunque riconosciuti dalla Comunità scientifica internazionale più accreditata (G.I.S., G.E.S., S.R.S. ed equivalenti).

4.4 L'Associazione potrà finanziare o co-finanziare eventi, solo se organizzati da Associati; tali eventi dovranno avere contenuti scientifici e/o formativi rilevanti, essere attinenti agli scopi associativi ed il loro possibile ricavato dovrà essere destinato alla René Perdrille Academy.

4.5 L'Associazione potrà concedere il patrocinio, evidenziato dal proprio logo, ad eventi formativi, informativi e congressuali organizzati da persone fisiche o giuridiche anche non associate.

4.6 L'attività dell'Associazione prevede la promozione di un proprio Congresso annuale, che per gli Associati rappresenta il principale mezzo di condivisione dei loro progressi sul fronte scientifico e su quello tecnico-professionale e, nel contempo, un'importante occasione di aggiornamento. Allo scopo di assicurarne la massima omogeneità possibile negli anni, il Congresso annuale deve rispettare la configurazione e le regole riportate nei seguenti punti:

- la denominazione del Congresso è ogni anno "Journées Perdrille" seguita dall'identificativo dell'anno in cui si è tenuto l'evento (Es. Journées Perdrille 2012) e da un sottotitolo sintetizzante il tema specifico proposto in quell'anno;
- il tema congressuale deve riguardare gli scopi dell'associazione e soddisfare quanto previsto al punto 4.3 del presente statuto, nonché evidenziare una particolare attenzione agli aspetti biomeccanici delle problematiche trattate;
- il congresso annuale prevede, nel suo contesto organizzativo, un evento satellite monotematico riguardante la pratica professionale denominato "Appuntamento annuale con la pratica";
- il Presidente del Congresso, che deve essere un associato, organizza anche l'evento satellite annuale ed assume l'intera responsabilità dei due eventi per tutto ciò che riguarda l'aspetto amministrativo, fiscale ed economico-finanziario; concorda col Consiglio Direttivo dell'Associazione tutto ciò che riguarda il programma scientifico dei due eventi; può ricevere un contributo dall'Associazione ma, indipendentemente da questo, è tenuto a destinare all'Associazione eventuali saldi attivi derivanti da quanto organizzato;

- eventuali patrocini al Congresso non devono compromettere l'evidenza di quanto previsto ai punti 4.3 ed 8.1 del presente statuto;
- la partecipazione al Congresso è aperta anche ai non-Associati, ai quali tuttavia, se non appositamente invitati dal Presidente in accordo col Consiglio Direttivo, non compete la presentazione di contributi scientifici.

Il Consiglio Direttivo predispone, nel rispetto di quanto sopra, un regolamento interno per disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento del Congresso.

4.7 Le iniziative ed attività che richiedano potenzialità organizzative importanti o conoscenze tecniche peculiari di qualsiasi natura, soprattutto se rivolte a terzi ed intraprese allo scopo di finanziare l'Associazione, possono essere parzialmente o totalmente delegate a Professionisti, Società esterne ed Enti ritenuti idonei alle esigenze, retribuiti per l'attività prestata.

4.8 Nell'ambito delle iniziative dell'Associazione, possono essere istituiti premi, anche direttamente in denaro per giovani ricercatori o giovani studiosi; tali premi, relativi a ricerche scientifiche inerenti la scoliosi, saranno necessariamente intitolati a René Perdrille; allo scopo di promuovere l'Educazione alla salute nel campo d'interesse dell'Associazione, possono essere istituiti anche premi da erogarsi soprattutto nella scuola primaria, per concorso, da attuarsi mediante la produzione di elaborati grafici e/o letterari, finalizzati alla sensibilizzazione dei bambini e delle loro famiglie su tematiche inerenti gli scopi dell'Associazione; potranno essere previsti altri premi, purché inequivocabilmente atti al raggiungimento degli obiettivi sociali. Le assegnazioni di qualsiasi tipologia di premio devono sempre conseguire ad autonome valutazioni di una giuria tecnica, esterna sia al Consiglio Direttivo che alla Commissione Tecnico-scientifica, ma eletta dal primo, sentito il parere della seconda.

4.9 L'Associazione potrà promuovere e/o realizzare e/o finanziare iniziative di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione, nel campo di interesse dell'Associazione, purché gratuite per i fruitori.

4.10 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs citato

Articolo 5

Patrimonio - esercizi sociali

5.1 L'Associazione è dotata di autonomia giuridica patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;

g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, o raccolta di fondi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

5.2 L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

5.3 E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

5.4 Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

5.5 Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. Il rendiconto annuale deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5.6. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del DLgs 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

Articolo 6

Categorie di Associati

6.1 L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Associati con le caratteristiche illustrate :

- **fondatori**: sono gli Associati che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, assumendosene il carico economico; hanno gli stessi diritti e funzioni degli Associati ordinari e come questi sono tenuti al versamento della quota associativa annuale;

- **ordinari**: collaborano alla gestione ed alla promozione dell'Associazione. Per il raggiungimento dei fini istituzionali si promuove la partecipazione dei soggetti che appartengono alla categoria degli specialisti ortopedici ma anche a quelle di altre professionalità sanitarie, mediche e non mediche, nonché a professionalità non sanitarie aventi titolo e/o risorse atti al raggiungimento degli scopi sociali;

- **sostenitori**: gli Associati ordinari o fondatori divengono anche sostenitori se accettano di versare una quota almeno doppia rispetto a quanto dovuto; possono divenire associati sostenitori anche le persone giuridiche o enti comunque dotati di soggettività giuridica, che versino contributi di particolare rilevanza ovvero abbiano fornito un aiuto all'Associazione di particolare rilevanza anche non economico;

- **onorari**: possono essere Associati onorari i famigliari di René Perdrille, gli Associati ordinari che si siano distinti per l'attività nell'Associazione o che abbiano maturato notevole anzianità di iscrizione e, in ogni caso, le persone di altissimo livello scientifico o di elevato ruolo istituzionale, tali da portare prestigio all'Associazione; la loro nomina, su proposta di almeno cinque Associati ordinari o fondatori, è competenza del Consiglio Direttivo; hanno gli stessi diritti e funzioni degli Associati ordinari ma non sono tenuti al versamento di quote.

Tutti gli associati hanno diritto ed impegno a partecipare alle Assemblee ed alle riunioni per loro indette dal Consiglio.

Articolo 7

Numero di Associati

7.1 Il numero degli Associati è illimitato.

7.2 Nel rispetto dell'art. 6 possono essere Associati dell'Associazione le persone fisiche e ogni altro soggetto di diritto che ne condivida gli scopi e che si impegni a realizzarli.

Articolo 8

Ammissione di Associati

8.1 Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presentando il proprio curriculum ed impegnandosi, in caso d'accettazione, ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio dovrà operare in modo da garantire che presso l'Associazione si perseguano fini istituzionali secondo le regole previste dalla medicina ufficiale.

8.2 L'accettazione di nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima assemblea utile.

8.3 All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato.

8.3.bis Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione"

8.4 Non vi sono limiti di nazionalità per gli Associati.

8.5 In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salva la facoltà di recesso da comunicarsi secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

8.6 Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Articolo 9

Diritti di Associati

9.1 La qualifica di Associato ordinario dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi; gli Associati ordinari che intendono proporre la propria candidatura per le cariche sociali debbono manifestare all'Associazione, presso la sede, per iscritto, questa loro intenzione, al più tardi il quinto giorno precedente alla data fissata per la prima convocazione della assemblea al cui ordine del giorno figurì il rinnovo delle cariche sociali;
- a partecipare alle iniziative formative e/o informative e/o di servizi riservate agli Associati;
- ad usufruire della precedenza nell'iscrizione ad ogni iniziativa formativa e/o congressuale dell'Associazione, nonché di una significativa riduzione sulle relative quote d'iscrizione; a ricevere gratuitamente ogni documentazione scientifica in merito;
- ad usufruire di una riduzione tariffaria per la partecipazione alle iniziative intraprese dagli Associati e non Associati, quando contraddistinte dal logo dell'Associazione;
- a presentare contributi scientifici al Congresso annuale, fatta salva l'accettazione di questi da parte del Comitato scientifico del congresso;
- a partecipare alla vita scientifica dell'Associazione, anche proponendo ed attuando gruppi di lavoro;
- al libero e gratuito accesso al sito dell'associazione, nonché alla pubblicazione di articoli divulgativi o scientifici su questo, quando meritevoli;
- a ricevere gratuitamente prodotti d'iniziativa editoriali dell'Associazione ad uso interno
- a esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al consiglio di amministrazione.

9.2 Gli Associati, senza alcuna limitazione di ruolo o di carica all'interno dell'Associazione, non assumono alcun vincolo, limitazione o condizionamento per tutto ciò che riguarda direttamente o indirettamente non solo la propria attività professionale, ma anche l'eventuale promozione e/o realizzazione, al di fuori dell'Associazione, di iniziative culturali, informative o formative di qualunque tipo ed argomento, rivolte a chicchessia, purché non in contrasto con gli interessi e scopi dell'Associazione.

9.3 Nessuno potrà promuovere e/o realizzare, in nome dell'Associazione, attività o iniziative assistenziali, nonché iniziative culturali, informative o formative che, pur rispondenti allo spirito, agli obiettivi ed alle norme dell'Associazione, non siano state deliberate dal Consiglio Direttivo e da questo a lui affidate; né in alcuna occasione può utilizzare, senza averne ricevuto la prevista autorizzazione il nome e/o il logo dell'Associazione.

9.4 Gli Associati che svolgano all'interno o per conto o in nome dell'Associazione una qualsiasi attività non hanno diritto ad alcun compenso; né possono percepire direttamente od indirettamente compensi dai fruitori dell'attività né da terzi; tuttavia l'Associazione può prevedere, nei limiti di Legge, il rimborso delle spese sostenute dagli Associati nell'interesse dell'Associazione.

9.5 Gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché al pagamento del contributo associativo ed ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta alla Associazione dall'Associato.

Articolo 9 bis

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

9 bis.1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

9 bis.2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

9 bis.3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

9 bis.4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

9 bis.5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

9 bis.6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Articolo 10

Quota associativa

10.1 Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote associative annuali da versare.

10.2 Quale associazione di promozione sociale è previsto l'obbligo di stipula di specifica assicurazione.

10.3 La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 11

Recesso-Esclusione

11.1 Il recesso dell'Associato dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A/R inviata presso la sede dell'Associazione e avrà effetto dal momento in cui è stata ivi recapitata.

11.2 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 (sei) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e scopi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

11.3 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli Associati destinatari mediante lettera e devono essere motivate.

11.4 L'Associato interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

11.5 L'esclusione diventa operativa con la cancellazione dall'elenco degli associati che avviene decorsi 20 (venti) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

11.6 L'Associato receduto o escluso non potrà vantare diritto sul patrimonio dell'Associazione, parimenti non potranno vantare diritti gli eredi dell'Associato deceduto.

Articolo 12

Soggetti non Associati

12.1 Il Consiglio Direttivo può riconoscere quali Simpatizzanti dell'Associazione le persone fisiche che, non potendo o non volendo assumere la qualifica di Associato, condividano lo spirito e gli scopi dell'Associazione. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento i soggetti interessati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità annualmente stabilite.

12.2 In nessun caso i soggetti riconosciuti quali Simpatizzanti possono essere considerati Associati o partecipanti all'Associazione.

12.3 Non hanno alcun privilegio nell'eventuale fruizione di prestazioni o servizi di qualunque natura erogati dall'Associazione; tuttavia i Simpatizzanti, che siano studenti in corsi di laurea propedeutici alle professioni storicamente coinvolte nella lotta alla scoliosi, usufruiscono delle stesse riduzioni degli Associati limitatamente alla quota d'iscrizione al Congresso annuale e al suo evento satellite, nonché ad altri eventi formativi eventualmente individuati annualmente dal Consiglio Direttivo.

12.4 I soggetti riconosciuti quali Simpatizzanti possono, comunque, essere coinvolti nella vita associativa ed in particolare possono aggiornarsi nel campo della scoliosi tramite il libero accesso alla parte loro dedicata sul sito dell'Associazione.

12.5 Anche se possono versare all'Associazione contributi liberi, tuttavia non hanno alcun obbligo in tal senso.

Articolo 13

Organi dell'Associazione

13.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Commissione tecnico-scientifica;
- e) i Delegati;
- f) L'Organo di controllo;
- g) il Comitato Etico;

h) il Revisore.

13.2 Tutte le cariche, salvo quanto precisato al punto 20.4, sono gratuite; tuttavia il Consiglio Direttivo può prevedere per i titolari delle cariche previste dall'art.13.1 dalla lett. b) alla lett. g), un rimborso delle spese sostenute.

Articolo 14

Assemblea

14.1 L'Assemblea è composta da tutti gli Associati appartenenti alle diverse categorie.

14.2 Ogni Associato partecipa all'Assemblea con un solo voto. Nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea potrà delegare un altro Associato a rappresentarlo.

14.3 Ogni associato non potrà essere portatore di più di tre deleghe per la stessa assemblea

Articolo 15

Poteri dell'Assemblea

15.1 Compiti dell'Assemblea **ordinaria** sono:

- esaminare e discutere i problemi di carattere generale che interessano la situazione morale, giuridica e finanziaria dell'Associazione e proporre al Consiglio Direttivo le linee di intervento da seguire nell'esercizio;
- discutere e approvare il bilancio annuale dell'Associazione;
- ratificare l'ingresso degli Associati;
- nomina il Consiglio Direttivo, scegliendo fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere;
- nomina l'Organo di controllo e il Revisore (se previsti per legge);
- nomina il Comitato Etico;
- ogni altra attribuzione conferita dal presente Statuto o da diversa normativa.

15.2 Di competenza dell'assemblea riunita in sessione straordinaria sono:

- **le modifiche statutarie**
- **lo scioglimento all'associazione con conseguente devoluzione del patrimonio**
- **la trasformazione, scissione o fusione.**

Articolo 16

Riunioni

16.1 Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera o comunicazione telematica spedite a ciascuno degli Associati almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione.

16.2 L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio. Si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati.

16.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua mancanza dal Vicepresidente o da altro soggetto eletto dall'Assemblea stessa.

16.4 La prima convocazione dell'Assemblea è valida se è presente o rappresentata almeno la maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, che può essere indetta **decorso almeno 24 ore dalla prima**, è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono

valide se assunte a maggioranza assoluta degli Associati presenti, o rappresentati fatto salvo quanto previsto al numero 16.6 e all'art. 23.1

16.5 Ogni Associato maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

16.6 Per le delibere relative **agli atti di straordinaria amministrazione** è richiesta la presenza o rappresentanza di **non meno del 60% degli Associati**; la modifica si intende approvata se raccoglie la maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.
Per la delibera di scioglimento sono previste le maggioranze di cui all'art. 23

Articolo 17

Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea fra gli Associati.

17.2 Il Consiglio così formato rimane in carica tre anni. Al termine del mandato, ciascun membro può essere rieletto dopo nuova votazione assembleare; tuttavia, dopo due mandati consecutivi, ciascun membro diviene ineleggibile per i successivi tre anni.

17.3 Il Consiglio, durante la prima riunione nomina, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere; nonché, ma non necessariamente nella prima riunione, i membri della Commissione tecnico-scientifica e i Delegati.

17.4 Le riunioni del Consiglio, che potranno avvenire anche utilizzando mezzi telematici, sono validamente tenute con la presenza di almeno la maggioranza dei membri e la delibera si reputa validamente assunta a maggioranza assoluta dei presenti.

17.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

17.6 La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica ed in ogni caso inviata non meno di otto giorni prima della adunanza.

17.7 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) deliberare nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli Associati; nonché circa il riconoscimento dei simpatizzanti;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- g) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- h) promuovere le iniziative inerenti gli scopi associativi;

i) documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Articolo 18

Presidente e Past-President

18.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione.

18.2 Gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo.

18.3 Il Presidente coordina l'attività dei Delegati; si rapporta personalmente con la Commissione tecnico-scientifica;

18.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

18.5 Al fine di assicurare la continuità nell'attività dell'Associazione, il Presidente, nel momento in cui cessa la sua carica senza rinnovo, assume quella di Past-President, che mantiene per i successivi tre anni, senza possibilità di proroga. Il Past-President può partecipare alle riunioni del Consiglio ed è tenuto a farlo, quando quest'ultimo lo ritenga necessario; il suo voto ha comunque soltanto valore consultivo; la sua carica, attuale o pregressa, non costituirà alcuna pregiudiziale alla presentazione di candidatura nelle elezioni del Consiglio Direttivo, neanche nel caso di elezioni anticipate, tuttavia la sua eventuale elezione determina l'immediata perdita della carica di Past-President.

Articolo 19

Commissione tecnico-scientifica

19.1 La Commissione tecnico-scientifica è strumentale ai soli Organi associativi; ha valore esclusivamente consultivo; è eletta dal Consiglio Direttivo; resta in carica tre anni e può essere riconfermata; si riunisce, con modalità proprie, solo su richiesta del Presidente.

19.2 La Commissione è composta da professionisti e/o studiosi, anche non Associati di indubbia rilevanza culturale, atti a rappresentare i principali fronti di lotta alla scoliosi individuati dall'Associazione. È composta da sei membri, che sono: due Specialisti ortopedici cultori della scoliosi, di cui uno esperto in chirurgia; un appartenente all'area dell'Ingegneria biomeccanica, uno a quella della Rieducazione-riabilitazione, un altro a quella dell'Educazione ed un Pediatra. La commissione elegge al proprio interno un Coordinatore. I membri della Commissione scientifica non possono assumere contemporaneamente altre cariche sociali.

19.3 Ogni richiesta di parere tecnico-scientifico alla Commissione da parte degli Organi associativi deve essere inoltrata al Presidente.

19.4 La richiesta di parere alla Commissione tecnico-scientifica deve essere ritenuta obbligatoria, prima di ogni attivazione in merito, nei casi sotto specificati:

- iniziative scientifiche e/o formative e/o congressuali direttamente organizzate dall'Associazione;
- iniziative editoriali;

- concessione del Patrocinio dell'Associazione ad iniziative scientifiche e formative promosse o/e sviluppate da Associati o non Associati;
- attivazione di ricerche, nonché concessione di contributi a ricerche;
- finanziamenti ed esborsi da parte dell'Associazione superiori ai 2.500,00 euro (tale somma potrà essere rivalutata nel tempo con delibera del Consiglio Direttivo secondo gli indici Istat), se riguardanti l'aspetto scientifico dell'attività dell'Associazione;
- attuazione di gruppi di lavoro.

Articolo 20

Delegati

20.1 L'Associazione prevede tre Delegati, che agiscono su indirizzi e sotto il diretto controllo del Consiglio Direttivo; si rapportano tra loro e col Presidente; vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra gli Associati; non possono rivestire contemporaneamente altre cariche sociali.

Essi sono:

- **Delegato alle Iniziative scientifiche:** è il referente degli Associati e del Consiglio Direttivo per le attività di ricerca sviluppate sotto l'egida dell'Associazione; suggerisce al Consiglio Direttivo la programmazione di nuove iniziative scientifiche; coordina i gruppi di lavoro dedicati alla ricerca; collabora col Consiglio Direttivo nei rapporti con gli Associati, quando organizzino congressi sotto l'egida dell'Associazione; cura l'organizzazione dei premi per la ricerca; cura gli aspetti scientifici del sito dell'Associazione.
- **Delegato alla Formazione:** individua i bisogni formativi nei vari ambiti professionali, all'interno ed all'esterno dell'Associazione e raccoglie richieste in merito, proponendo al Consiglio Direttivo l'attivazione di iniziative formative in grado di soddisfare tali bisogni; svolge attività di stimolo e di eventuale coordinazione delle attività formative condotte dagli Associati, attuate sotto l'egida dell'Associazione; collabora all'organizzazione dell'appuntamento annuale con la pratica; cura gli aspetti formativi del sito dell'Associazione.
- **Delegato all'Educazione:** cura i programmi di Educazione alla salute rivolti alla popolazione, con particolare attenzione all'infanzia; promuove la prevenzione a scuola, sensibilizzando i bambini anche attraverso proposte di giochi didattici appositamente ideati; cura l'organizzazione dei concorsi a premio nelle scuole; stimola e coordina l'organizzazione di riunioni interattive con gli Insegnanti; tiene rapporti con la Scuola e le Associazioni nazionali ed internazionali di protezione dell'Infanzia; cura gli aspetti educativi del sito dell'Associazione.

20.2 Il ruolo di Delegato viene mantenuto per tre anni, automaticamente rinnovati, salvo decisioni contrarie del Consiglio Direttivo o rinuncia del Delegato. Il Delegato non può rimanere in carica più di sei anni consecutivi.

20.3 Il Delegato assume il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, ma non quello di voto; è comunque tenuto a presenziarvi in caso di convocazione da parte del Presidente.

20.4 Ai Delegati, che devono raggiungere obiettivi che prevedano particolare dedizione e/o impegno economico personale significativo, il Consiglio può riconoscere un rimborso spese e/o un compenso.

20.5 I Delegati non hanno in alcun caso la rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 21

Organo di Controllo

21.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

21.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

21.3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 bis

Revisore

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del d. Lgs 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 22

Comitato Etico

22.1 Si compone di 4 membri ed è eletto dall'Assemblea.

22.2 Il parere del Comitato è richiesto direttamente dal Presidente, nei casi in cui ne ravvisi l'opportunità prima di attivare studi/ricerche condotte direttamente dall'Associazione.

Articolo 23

Scioglimento - liquidazione

23.1 Per l'eventuale scioglimento dell'Associazione è richiesta espressa convocazione dell'Assemblea **straordinaria**, lo scioglimento si intende approvato con il voto favorevole di due terzi degli Associati, da esprimersi con scheda segreta.

23.2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale

Articolo 24

Clausola Arbitrale

24.1 Qualsiasi controversia circa l'interpretazione del presente statuto o che insorgesse fra gli Associati relativamente ai rapporti associativi e tra essi e con l'associazione o con gli organi associativi, escluse quelle non compromettibili per legge, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri irrituali, sempre in numero dispari, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed uno o due, a seconda di quanti se ne renderanno necessari per formare il suddetto Collegio, d'accordo da quelli nominati dalle parti, o, in mancanza di accordo, entro venti giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro di parte, dal Presidente del Tribunale di Genova, su istanza della parte più diligente.

24.2 La parte richiedente dovrà rendere note le generalità dell'arbitro da essa nominato, mediante raccomandata A.R. indirizzata a ciascuna delle parti.

24.3 Nei quindici giorni successivi alla ricezione della nomina di arbitro ciascuna parte dovrà, sempre con raccomandata A.R., comunicare alla parte richiedente le generalità del proprio arbitro.

24.4 In mancanza, la parte richiedente potrà far istanza al Presidente del Tribunale di Genova di nominare l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti.

24.5 Il collegio arbitrale avrà sede in Genova e dovrà decidere secondo equità deliberando anche a semplice maggioranza entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico e motivando la propria decisione.

24.6 Sarà altresì libero da vincoli di procedure salvo il rispetto del contraddittorio.

Articolo 25

Sito Web

25.1 L'Associazione sarà dotata di un sito web. Ogni decisione sulla struttura e sull'evoluzione di questo sarà compito del Consiglio Direttivo, eventualmente su stimolo e proposta dei Delegati. Il sito, oltre ad una parte pubblica, dovrà prevedere una parte riservata agli Associati, che ne avranno accesso esclusivo, in quanto dedicata all'interscambio tecnico-culturale ed all'aggiornamento professionale. Un'altra parte dovrà essere prevista per i Simpatizzanti riconosciuti dall'Associazione, che ne avranno accesso riservato, fatto salvo il diritto d'accesso degli Associati anche a questa parte del sito. Il sito accoglie inoltre l'elenco degli Associati e quello dei Simpatizzanti.

25.2 Il sito potrà accogliere richiami illustrativi pubblicitari a pagamento, che dovranno essere preventivamente approvati dalla Commissione tecnico-scientifica, relativi a prodotti e/o servizi forniti da aziende, associazioni, enti.

25.3 La gestione e l'aggiornamento del sito sono affidati ad un Associato esperto, che diviene il Referente del sito; tale Referente si rapporta direttamente con i delegati per

quanto di loro specifica competenza, fatti salvi il controllo e la supervisione del Consiglio Direttivo.

25.4 L'associato esperto ha il compito di pubblicare sul sito quanto imposto dalla legge

Articolo 26

Norma finale

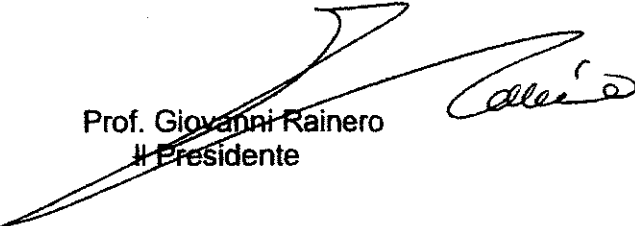
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

26.1 Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione.

Articolo 27

Rinvio

27.1 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili: la legge 383/2000 e successive modificazioni, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti



Prof. Giovanni Rainero
Il Presidente

Genova, 2 novembre 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4782
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 02/11/2020 REGISTRATO IL 17/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI D006356

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: RNRGNN56D16L219S RAINERO GIOVANNI
ID. TELEMATICO: TLG20L004782000QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95144900107

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

ADEGUAMENTO STATUTO D.LGS. 117/2017 - PROT. N. 149472 DEL 13.11.2020